

***Appunti delle lezioni per il corso di Imprenditore Agricolo Professionale  
tenute nel mese di Aprile 2006 presso i locali della  
Unione Provinciale Agricoltori di Siena***

***A cura dell'Avv. Tommaso Notari***

***I contratti di affitto e la Legge 203/1982.***

- A) Introduzione
- B) Durata dei contratti
- C) Determinazione del canone
- D) Limiti e divieti
- E) Recesso e disdetta
- F) Affitto con mezzi meccanici
- G) Affitto con beni immobili
- H) Affitto con titoli all'aiuto
- I) Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto.
- J) Procedure per il rilascio coattivo del fondo

***La prelazione agraria sull'acquisto del fondo.***

- A) La prelazione del Coltivatore Diretto.
- B) L'Imprenditore Agricolo.
- C) I fondi acquistati con l'aiuto dell'ex cassa per la piccola proprietà contadina, oggi ISMEA.

***Adempimenti in materia di Privacy.***

- A) Le scadenze.
- B) Il trattamento dei dati personali.
- C) L'informativa.
- D) Misure minime di sicurezza (trattamento con e senza l'ausilio di strumenti informatici).
- E) Nomina degli incaricati e del responsabile del trattamento.

***Software nelle aziende.***

- A) Definizione di "Pirateria Informatica".
- B) Le Licenze individuali e multiutente.
- C) Differenti tipi di software e licenze.

***Programmi gratuiti allegati nel cdrom.***

## **I contratti di affitto di fondo rustico e la legge 203 del 1982**

### **A) Introduzione.**

La legge n.203 del 3 maggio 1982 (e successive modificazioni), intitolata "Norme sui contratti agrari" riguarda l'affitto di fondi rustici sia a conduttori coltivatori diretti, sia anche, nel titolo II, a conduttori non coltivatori diretti.

Ciò che prima di ogni altra cosa è bene sottolineare, è che la legge in questione, secondo costante giurisprudenza (C. Cass.5261/96; C. Appello. Venezia, 16/4/1997; C. Cass.8856/1996; C. Cass. 1941/94) è applicabile *"ai contratti di affitto, o che hanno ad oggetto il godimento di un fondo rustico, intendendosi per tale quello destinato alla coltivazione per il suo sfruttamento agricolo"*. Le disposizioni in essa contenute non sono quindi applicabili ai contratti di godimento di costruzioni, terreni attrezzati non coltivabili od anche strutture comunque non destinate alla produzione agricola.

### **B) Durata dei contratti.**

La durata dei contratti, secondo le disposizioni della Legge 203/1982 è di **15 anni** rinnovabili di eguale periodo alla prima scadenza. Il Legislatore ha voluto garantire, con una durata così lunga dell'affitto, *"la superiore finalità del razionale sfruttamento del suolo"*: a fronte di ciò tuttavia è previsto che, con l'assistenza e la rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali di categoria, possano essere stipulati contratti di durata differente, anche più breve.

Restano esclusi dalla applicazione della legge 203/1982, e quindi dalle norme che disciplinano la durata ed il canone, i contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali, le concessioni per coltivazioni intercalari e la vendita di erbe di durata inferiore all'anno quando si tratta di terreni non destinati al pascolo permanente ma soggetti a rotazione agraria.

### **C) Determinazione del canone.**

L'art.9 della Legge 203/1982 prevedeva che il canone di affitto dei fondi rustici fosse necessariamente calcolato utilizzando la formula (prevista dal medesimo articolo) che tiene conto del valore del reddito dominicale. La Corte Costituzionale, con Sentenza del 5 Luglio 2002 n.318, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero articolo rendendolo, di fatto, inapplicabile.

Oggi la determinazione del canone è quindi totalmente libera ed affidata alla contrattazione delle parti, a patto che il contratto sia stato stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria; nell'ipotesi di affitti non in deroga, siamo invece di fronte ad una lacuna legislativa.

### **D) Limiti e divieti.**

La risoluzione del contratto di affitto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di

rapporti di subaffitto o di sub concessione.

### **E) Recesso e disdetta.**

L'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria, salvo che nel contratto, concluso con l'assistenza delle OO.SS. non sia previsto un termine diverso.

Il locatore può dare disdetta nei casi sopra esaminati oppure al primo rinnovo, rispettando i tempi di preavviso previsti dalla legge 203 (ovvero un anno) o quelli eventualmente previsti dal contratto.

Assieme al fondo possono essere concessi in affitto sia scorte vive che morte, sia pure, come più spesso capita, mezzi meccanici, capannoni, immobili per l'uso abitativo del conduttore coltivatore. Analizziamoli separatamente:

### **F) Affitto con mezzi meccanici**

Occorre evidenziare, per quanto qui interessa, che tali beni dovranno essere in buono stato di conservazione ed adatti all'utilizzo che se ne intende fare (non si può dare in affitto col terreno un trattore che non sia in regola con le vigenti normative in fatto di sicurezza sul lavoro). Nel contratto di affitto occorrerà scorporare il valore dato a questi beni, sui quali verrà pagata una diversa e più alta imposta di registro rispetto ai terreni.

### **G) Affitto con immobili**

Molto spesso capita che assieme al terreno sia dato in affitto anche un podere od altro immobile per uso agricolo.

La Corte di Cassazione, con sentenza 10 ottobre 1996 n.8856, ha specificato che nel contratto di affitto di un fondo rustico che comprenda pure un immobile deve valutarsi quale sia, nell'economia del contratto, l'effettivo valore del terreno e quale quello dell'immobile stesso.

E' stato infatti ritenuto illegittimo, ad avviso della Suprema Corte, un contratto di affitto di fondo rustico, stipulato in base alla legge 203, che contemplava un immobile di notevole importanza a fronte di un terreno agricolo assai esiguo ed abbandonato da vari anni. In tal caso infatti l'interesse non era quello della "produzione agricola" bensì quello di approfittare delle disposizioni di favore della legge 203/82 al solo fine di sfuggire alla normale determinazione del canone di locazione. La Suprema Corte, ha individuato l'interesse prevalente in quello "abitativo" e non quello della coltivazione, ed ha perciò confermato la tesi della Corte di Appello, che aveva dichiarato nulle per frode alla legge tutte le clausole relative alla coltivazione.

### **H) Affitto con titoli all'aiuto.**

Il trasferimento temporaneo dei diritti può avvenire solo se contestuale al trasferimento di un pari numero di ettari; il trasferimento dei titoli, unitamente alla terra o all'azienda, non dà luogo ad alcuna trattenuta.

Per poter trasferire i titoli dovrà essere allegato alla domanda il contratto di affitto di fondi

rustici correttamente registrato presso il competente Ufficio del Registro.

Si segnala al riguardo che mentre per i contratti di affitto vige il principio della libertà di forma (per i soli coltivatori diretti è infatti possibile, concludere l'affitto anche verbalmente), per il trasferimento dei diritti all'aiuto la normativa richiede sempre l'esistenza di un atto da cui risulti la volontà del titolare di trasferire gli stessi ad un terzo. Ne consegue che se l'affitto è stato concluso verbalmente, il trasferimento dei diritti dovrà essere comunque convenuto per iscritto attraverso il perfezionamento di un accordo scritto integrativo di quello d'affitto.

Con riguardo alla durata dell'atto, benché l'elenco della documentazione predisposto da ARTEA richieda l'allegazione di un contratto "di durata non inferiore ad un anno", si ritiene che la circolare che lo prevede non possa modificare quanto prescritto dall'art. 44 Reg. 1782/03 e dal D.M. 5 agosto 2004 (come modificato dall'art. 11 del D.M. 15 marzo 2005) secondo cui l'utilizzo del titolo è subordinato al possesso della superficie per un periodo di almeno dieci mesi compreso fra il 1 settembre dell'anno precedente l'anno di presentazione della domanda ed il 30 aprile dell'anno successivo.

Ne consegue che può essere considerato valido, ai fini dell'utilizzo del titolo da parte dell'affittuario, anche un contratto di affitto inferiore all'anno, purché non ai dieci mesi prescritti;

### **I) Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto.**

L'art. 4Bis della Legge 203/1982 prevede che nel caso in cui il locatore, alla scadenza trentennale del contratto, ovvero a quella diversa prevista pattiziamente dalle parti, intenda concedere in affitto il fondo a terzi, dovrà comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza.

Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare l'affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per grave inadempienza o recesso del conduttore.

Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra e nelle forme previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.

Nel caso in cui il locatore entro i sei mesi successivi alla scadenza del contratto abbia concesso il fondo in affitto a terzi senza preventivamente comunicare le offerte ricevute secondo le modalità e i termini di cui sopra, ovvero a condizioni più favorevoli di quelle comunicate al conduttore, quest'ultimo conserva il diritto di prelazione da esercitare entro il termine di un anno dalla scadenza del contratto non rinnovato. Per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione si instaura un nuovo rapporto di affitto alle medesime condizioni del contratto concluso dal locatore con il terzo.

Stante il mancato richiamo dell'art.4 bis, relativo alla prelazione sull'affitto, da parte dell'art.23 (relativo alle disposizioni applicabili agli agricoltori non coltivatori diretti), si deve ritenere che tale prelazione sul nuovo affitto sia inapplicabile al conduttore che non sia anche coltivatore diretto.

## **J) Procedure per il rilascio coattivo del fondo.**

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio. Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza.

Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto da entrambe le parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente.

Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni della lira secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosità.

La competenza in materia di contratti di affitto di fondo rustico è delle Sezioni Specializzate Agrarie presso il Tribunale territorialmente competente.

## **La prelazione agraria sull'acquisto del fondo.**

La prelazione agraria consiste nell'attribuzione ad un soggetto qualificato di una preferenza rispetto ad altri, nel diritto di acquistare un fondo: a parità di condizioni offerte, dovrà essere privilegiato un determinato soggetto previsto per legge rispetto a chiunque altro.

Tali disposizioni hanno lo scopo di accentrare la terra nelle mani di chi la coltiva e di costituire così proprietà coltivatrici di convenienti dimensioni per l'evoluzione di strutture agricole sempre più rispondenti allo sviluppo economico della Nazione.

### **A) Il coltivatore diretto.**

Secondo il combinato disposto degli artt.8 L.590/1965 e 7 L.817/1971 la prelazione agraria sull'acquisto spetta al **coltivatore diretto** insediato sul fondo da almeno un biennio ed a quello confinante, purché proprietario e coltivatore del fondo.

### **B) L'imprenditore agricolo.**

Presupposto della prelazione agraria, sia prima che dopo la c.d. "legge di orientamento" (decreto legislativo n. 228/2001), che ha profondamente innovato la figura dell'imprenditore nonché il novero delle attività agricole, è la sussistenza di un'impresa e la coltivazione diretta e manuale del fondo.

L'errore in cui spesso si cade è quello di credere che il diritto di prelazione spetti alla figura dell'imprenditore agricolo non coltivatore diretto, ed è perciò opportuno fare chiarezza sul punto.

La prelazione spetta unicamente al coltivatore diretto intendendosi per esso colui che:

1) esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse;

2) coltiva il fondo con il lavoro prevalentemente proprio e di persone della propria famiglia, e questo deve essere sufficiente a coprire almeno un terzo delle esigenze della coltivazione;

Ciò che differenzia le figure dell'imprenditore agricolo coltivatore diretto, e dell'imprenditore agricolo "capitalista" (non coltivatore diretto) è proprio la coltivazione del fondo: mentre il primo coltiva direttamente e manualmente il fondo, il secondo si affida alla propria organizzazione di mezzi e personale, svolgendo quindi un ruolo più dirigenziale che di vera e propria conduzione del terreno.

### **C) I fondi acquistati con l'aiuto dell'ex cassa per la piccola proprietà contadina, oggi ISMEA.**

L'aiuto della Cassa consiste in un finanziamento a tassi estremamente vantaggiosi, ma comporta l'acquisto del terreno con patto di "riservato dominio" a favore della Cassa stessa, che rimane unica proprietaria del fondo fino al pagamento dell'ultima rata del finanziamento, come previsto dall'art.1523 del codice civile. Da ciò deriva che il coltivatore non potrà dirsi proprietario del fondo, e non potrà conseguentemente esercitare il diritto di prelazione sui fondi confinanti col proprio, fino a che non avrà "*pagato l'ultima rata del prezzo*".

Tale orientamento è condiviso anche dalla Suprema Corte di Cassazione che nel 1998 (Cassazione civile sez. III, 3 febbraio 1998, n. 1090) si era espressa nel senso di rigettare “...*la domanda di prelazione del coltivatore diretto non ancora proprietario del terreno confinante, non avendo quest’ultimo ultimato il pagamento del prezzo dell’acquisto, attuato attraverso la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina...*”

**Tale orientamento deve considerarsi completamente ribaltato alla luce dell’art.8 del D.lgs 99/2004 che così dispone:**

*Estensione del diritto di prelazione o di riscatto agrari*

*1. Gli assegnatari dei fondi acquistati dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sono equiparati ai proprietari coltivatori diretti, ai sensi del citato articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, in ordine al diritto di prelazione o di riscatto agrari nella compravendita dei fondi confinanti.*

*2. Alle operazioni di acquisto di terreni proposte nell’esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrario per le quali è stata presentata domanda all’ISMEA si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, della legge 26 maggio 1965, n. 590.*

La norma chiarisce quindi in via definitiva l’equiparazione degli assegnatari dei fondi acquistati dall’ISMEA ai proprietari coltivatori diretti.

Al comma secondo si prevede inoltre la applicazione della norma di cui alla legge 590/1965, alle operazioni di acquisto di terreni proposte nell’esercizio della prelazione da parte dei coltivatori che hanno presentato domanda ad ISMEA: nel caso che sia stata presentata domanda di mutuo da parte del prelazionante, il termine di tre mesi per il pagamento del prezzo di acquisto rimane sospeso fino alla concessione del mutuo, e comunque per non più di un anno.

E’ opportuno segnalare inoltre che anche le società agricole, ovvero tutte le società che hanno quale oggetto esclusivo l’esercizio delle attività agricole di cui all’art.2135 C.C., potranno godere del diritto di prelazione e riscatto di cui all’art. 8 L. 590/1965 e L. 817/1971.

Condizione essenziale affinché possano godere di tale vantaggio, è che siano costituite per **almeno la metà da soci che siano “coltivatori diretti”**, risultanti dalla iscrizione nel registro delle imprese.

Secondo il disposto dell’art.2 del D.Lgs. 99/2004 infatti, la qualifica di coltivatore diretto deve risultare “dall’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 e seguenti del codice civile”. Il socio, per essere considerato coltivatore diretto, dovrà quindi garantire la coltivazione del fondo soddisfacendo il requisito della prevalenza (e non quello di 1/3) previsto dall’art.2083 C.C., ed in tale veste essere iscritto come coltivatore diretto nel registro delle imprese.

## **Adempimenti in materia di Privacy**

### **A) Le Scadenze.**

**31 Marzo 2006** – termine per l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dagli articoli da 33 a 35 del Codice della privacy e dall'allegato B, tra le quali rientra il DPS - documento programmatico sulla sicurezza;

**30 Giugno 2006** – termine per l'adeguamento degli strumenti elettronici nel caso in cui alla data di entrata in vigore del Codice della privacy il titolare non fosse stato in grado, per obiettive ragioni tecniche, di applicare immediatamente le misure di sicurezza minime;

**15 Maggio 2006** termine per l'adozione dei regolamenti da parte di soggetti pubblici per il trattamento di dati sensibili e giudiziari.

### **B) Il Trattamento dei dati.**

Per trattamento dei dati personali deve intendersi (ex art.4 D.lgs 196/2003) “*qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati*”.

In particolare, secondo il disposto dell'art.11 del citato decreto, i dati debbono essere:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

### **C) Informativa (Art.13 e ss.).**

L'art. 13 D.Lgs. n. 196 prevede che la persona di cui si trattano i dati debba essere informata, oralmente o per iscritto, circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, i soggetti cui i dati possono essere comunicati, i diritti che l'interessato può esercitare, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

L'informativa ha dunque carattere generale e deve essere sempre fornita, o per iscritto o verbalmente.



## **D) Misure minime di sicurezza (Art. 31-33 e ss.).**

L'obbligo di adottare idonee misure minime di sicurezza è l'aspetto sicuramente più rilevante dell'intera disciplina sulla privacy.

Le misure di sicurezza da adottare sono distinte a seconda che il trattamento sia effettuato con o senza l'ausilio di strumenti elettronici.

### a) Trattamenti con l'ausilio di strumenti elettronici

Per i trattamenti effettuati con strumenti elettronici, il codice della privacy prevede che:

Il sistema disponga di un sistema di autorizzazione informatica (password).

Il titolare adotti con periodicità procedure di gestione delle credenziali di autenticazione, ovvero sistemi per verificare l'identità degli utenti.

Sia definito un sistema di autorizzazione per abilitare gli utenti all'accesso ai dati e/o ai trattamenti (username e password o sistemi alternativi).

Siano adottati sistemi di protezione dei dati e degli strumenti elettronici da trattamenti illeciti o da accessi non consentiti (antivirus e firewall).

Siano adottate appropriate procedure per la custodia di copie di sicurezza nonché il ripristino della disponibilità dei sistemi e dei dati (backup).

Sia tenuto ed aggiornato un documento programmatico sulla sicurezza.

Le modalità attraverso cui procedere a tali adempimenti sono indicate in un disciplinare allegato al Codice, che verrà aggiornato periodicamente a cura del Ministero di Grazia e Giustizia.

Nel rinviare alle specifiche contenute in tale documento la verifica puntuale dei requisiti tecnici cui devono dotarsi le strutture, preme evidenziare quanto segue:

1. Il disciplinare specifica che, qualora si sia tenuti all'utilizzo di una parola chiave, questa debba essere di almeno otto caratteri.

2. le "password" o "credenziali d'accesso" devono essere modificate almeno ogni sei mesi; se trattasi di dati sensibili la modifica deve intervenire almeno ogni tre mesi;

3. il responsabile del trattamento deve impartire agli incaricati le istruzioni per non lasciare incustodito lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento;

4. la lista degli incaricati va aggiornata almeno ogni anno, con cadenza trimestrale vanno aggiornati i programmi antivirus; con cadenza almeno annuale (o semestrale, in caso di dati sensibili), è necessario aggiornare i programmi per correggerne i difetti e, ancora, con cadenza almeno settimanale, deve essere previsto il salvataggio dei dati.

La compilazione del documento è a cura del responsabile del trattamento e deve contenere: la divisione dei compiti e delle responsabilità, l'analisi dei rischi, le misure per garantire l'integrità dei dati e la protezione dei locali, l'elenco dei trattamenti, l'esplicita richiesta di adottare misure per garantire la disponibilità dei dati ed il loro ripristino in caso di perdita.

Per quanto riguarda i tempi di adozione del documento si precisa che l'adeguamento delle misure a quanto previsto nel disciplinare dovrà avvenire **entro il 31/3/2006**, con particolare riguardo ai seguenti adempimenti: password di non meno di otto caratteri, autenticazione informatica, obbligo settimanale di backup, dotazione di sistemi antivirus ed antintrusione informatica; per il futuro, il termine è il 31 marzo di ogni anno.

#### b) Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

Il responsabile deve impartire agli incaricati istruzioni scritte e procedure per il controllo e la custodia degli atti.

Tali documenti sono custoditi dagli incaricati fino alla loro restituzione.

L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili deve essere controllato; occorre adottare procedure di identificazione e selezione delle persone ammesse dopo l'orario di chiusura.

### **E) Nomina del responsabile e degli incaricati (Art. 28 e ss.).**

Il titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale sulle finalità e sulle modalità del trattamento.

Il titolare può designare uno o più responsabili, individuati tra i soggetti che possono garantire il rispetto delle disposizioni vigenti.

I compiti affidati ai responsabili sono specificati per iscritto. A sua volta il responsabile designa gli incaricati, ovvero coloro che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile.

Anche tale designazione va fatta per iscritto ed individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito a ciascun incaricato.

## Software nelle Aziende

### A) Definizione di “Pirateria Informatica”.

Per pirateria software si intende la violazione dei diritti d'autore. Si compie un atto di pirateria quando:

Un singolo o un'organizzazione offre bootleg, CD-ROM, applicazioni scaricabili o numeri di serie gratuitamente, per denaro o in scambio.

Si forniscono prodotti education a singoli o organizzazioni che non ne hanno i requisiti o sono privi di autorizzazione.

Si installa o si utilizza software senza una licenza valida oppure su un numero di sistemi superiore a quello previsto dalla licenza.

La musica, i film e il software sono tutte "opere dell'ingegno" e come tali, sono protette in Italia e in molte altre nazioni dalle leggi sul "diritto d'autore". La legge italiana sul diritto d'autore risale addirittura al 1941, ma da allora a oggi questa legge è stata più volte aggiornata (come è avvenuto ad esempio nel 2000 e nel 2003) soprattutto a seguito dei cambiamenti tecnologici che hanno influito sull'utilizzo delle opere dell'ingegno.

L'Articolo 1 della legge (Legge 22 aprile 1941, n. 633 ) afferma: *“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore”.*

Le sanzioni previste per chi viola il diritto d'autore duplicando, distribuendo o immettendo illegalmente in rete le opere protette sono particolarmente severe: si va dalla semplice sanzione amministrativa pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera, in misura comunque non inferiore a ad Euro 103 (per ogni opera illegalmente detenuta o riprodotta), fino alle sanzioni penali nei casi più gravi.

### B) Le Licenze individuali e multiutente.

**Licenze Individuali:** si tratta delle licenze che accompagnano i software acquistati “in scatola” od i software pre-installati sui nuovi computer al momento dell'acquisto

**Licenze multiutente:** sono quelle che permettono di installare un determinato programma su molti computer. Sono di solito adottate da chi utilizza un grande numero di pc, come ad esempio le aziende, le Istituzioni o anche le scuole.

### C) Differenti tipi di software e licenze.

**Software libero (Free):** Si tratta di software la cui licenza permette l'utilizzo gratuito e anche la copia del programma, senza limiti. Più precisamente l'espressione "software libero" si riferisce alla libertà dell'utente di eseguire, copiare, distribuire, studiare, cambiare e migliorare il

software. Spesso tuttavia tale libertà è limitata al solo utilizzo domestico, ed è espressamente esclusa la possibilità di utilizzare gratuitamente il programma in ufficio od altro ambito commerciale.

**Versionsi Demo e Trial:** Gli autori rilasciano spesso versioni gratuite dei loro programmi limitandone le funzionalità o prevedendo un periodo di tempo oltre il quale il programma smette di funzionare, per permettere agli utenti di valutarne le potenzialità. Terminato tale periodo di valutazione il programma deve essere registrato o rimosso dal computer.

**Shareware:** Si tratta di software che può essere copiato e distribuito gratuitamente per farne conoscere caratteristiche e potenzialità in vista di un eventuale acquisto. Esistono poi alcune varianti che sono indicate nei termini della licenza. La più diffusa è il periodo di valutazione a scadenza o “evaluation period”: l'autore specifica un tempo entro il quale il programma può essere utilizzato gratuitamente (di solito da 15 a 30 giorni). Scaduto tale periodo, se si intende continuare ad utilizzare il software è necessario acquistare la relativa licenza d'uso, altrimenti si ha l'obbligo di rimuoverlo dal proprio computer.

**Licenze education:** Si tratta di licenze pensate appositamente per particolari categorie di utenti, come gli studenti e i professori, ma anche per scuole, università, biblioteche, ecc. Di solito, queste licenze hanno prezzi molto più bassi rispetto a tutte le altre; ovviamente, coloro che le acquistano devono dimostrare di appartenere alla categoria per cui queste licenze sono previste.

**OpenSource:** sono licenze che permettono, in estrema sintesi, la condivisione del codice sorgente del programma, la copia la redistribuzione, la modifica e l'utilizzo dello stesso. E' la licenza più ampia tra quelle qui riportate. Uno degli aspetti determinanti è che, nella licenza OpenSource è espressamente previsto che non possano né debbano esistere discriminazioni nei campi d'applicazione dei programmi. In altre parole non può essere impedito l'uso del programma nell'ambito di un'impresa, o di una qualsivoglia attività privata.

Il presente testo è frutto di anni di esperienza maturata nel settore del diritto agrario grazie alla collaborazione con l'Unione Provinciale Agricoltori di Siena; trattandosi tuttavia di meri “appunti”, essi possono contenere piccole imprecisioni o generalizzazioni necessarie per un testo didattico. Per qualsiasi precisazione in merito è sempre possibile prendere contatto con il servizio legale dal Sindacato ogni Mercoledì pomeriggio.

La presente opera non può essere riprodotta senza il consenso scritto dell'autore.

## **Programmi gratuiti allegati nel cdrom.**

Il cd rom allegato al presente corso, contiene alcuni programmi Free od OpenSource che possono essere liberamente e gratuitamente utilizzati in ambito aziendale al posto degli equivalenti ben più costosi. In particolare sono presenti i seguenti software:

| <b>Nome</b>    | <b>Licenza</b>            | <b>Cosa è ed a cosa serve</b>   |
|----------------|---------------------------|---|
| OpenOffice 2.0 | OpenSource                | Valida alternativa al noto pacchetto "Office" della Microsoft. Videoscrittura, foglio di calcolo, database, creazione presentazioni e modulo per disegno. Il presente testo è stato interamente scritto utilizzando OpenOffice. |
| Cobian Backup  | Free                      | Esegue backup a scadenze prestabilite dall'utente su supporti indicati, sia in locale che in rete. Ottimo per adeguarsi alla normativa sulla privacy.   |
| 7 Zip          | OpenSource                | Compressore alternativo a Winzip o Winrar.  |
| ClamWin        | OpenSource                | Antivirus (necessario per adeguarsi alla normativa sulla Privacy).  |
| Isafer         | OpenSource                | Firewall (necessario per adeguarsi alla normativa sulla Privacy).   |
| Xfilter        | Free                      | Firewall (necessario per adeguarsi alla normativa sulla Privacy).   |
| Pdf Creator    | Free                      | Crea file PDF da qualsiasi applicazione di Windows.   |
| Zone Alarm     | Free (solo uso domestico) | Firewall (necessario per adeguarsi alla normativa sulla Privacy).   |
| Deep Burner    | Free                      | Masterizza CD e DVD. Ottimo per eseguire le copie di salvataggio richieste dalla normativa sulla privacy.   |
| Irfanview      | Free (solo uso domestico) | Visualizzatore di immagini, foto, filmati, etc.   |
| Firefox        | OpenSource                | Browser Web.  |
| ThunderBird    | OpenSource                | Programma di posta elettronica.   |
| Calc           | Free                      | Calcolatrice finanziaria a nastro.  |
| Foxmail        | Free                      | Programma di posta elettronica.   |
| ComCod         | Free                      | Calcola codice fiscale, trova CAP e codici provinciali, comunali, regionali ed esteri.  |
| Winamp         | Free                      | Player di musica e video.   |
| SpyBot         | Free                      | Anti Spyware.   |
| Cclean         | Free                      | Pulizia di sistema, rimuove chiavi di registro obsolete, rileva errori, etc.  |

Durante l'installazione del programma, è necessario prendere corretta visione della licenza d'uso per verificare l'utilizzabilità dello stesso nel proprio ambito aziendale.